



L'imposta regionale sarda sullo scalo turistico degli aeromobili e delle imbarcazioni che grava sui soggetti aventi il domicilio fiscale al di fuori della Regione viola il diritto comunitario

Essa è in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi e costituisce un aiuto di Stato

Una legge tributaria della Regione Sardegna¹ ha introdotto, a partire dal 2006, un'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili adibiti al trasporto privato di persone, nonché delle imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 14 metri. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

Nell'ambito di due ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri contro detta legge, la Corte costituzionale italiana, sospettando una violazione delle norme comunitarie sulla libera prestazione dei servizi e sulla libera concorrenza, ha adito la Corte di giustizia con il suo primo rinvio pregiudiziale.

La violazione dei principi della libera prestazione dei servizi

Per quanto concerne le imbarcazioni, l'imposta si applica alle imprese che effettuino trasporti *dietro* o *senza* remunerazione. Per contro, per quanto riguarda gli aeromobili, l'imposta è dovuta unicamente dalle imprese che effettuano trasporti aerei *senza* remunerazione, ma per motivi relativi alla loro attività d'impresa.

La Corte precisa che, anche se l'imposta sugli aeromobili non riguarda le prestazioni di trasporto, ciò non implica che essa sia priva di qualsiasi nesso con la libera prestazione dei servizi. Infatti, sebbene, in via di principio, la nozione di «servizi» si applichi soltanto a quelli che sono resi dietro remunerazione, essa include anche la libertà dei destinatari dei servizi di recarsi nello Stato membro nel quale si trova il prestatore per beneficiarvi di una pluralità di servizi (quali quelli forniti negli aerodromi e nei porti). In questo senso lo scalo, fatto generatore dell'imposta, costituisce quindi un presupposto necessario per la fruizione dei servizi diversi da quello reso senza remunerazione.

Così, i servizi sui quali l'imposta regionale sullo scalo ha un'incidenza possono rivestire un **carattere transfrontaliero**, poiché tale imposta incide sui servizi offerti da imprese stabilite in Sardegna a cittadini o imprese di un altro Stato membro e sui servizi offerti da imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che assumono l'esercizio di unità da diporto in Sardegna.

L'applicazione di detta normativa tributaria comporta che, per tutti i soggetti passivi dell'imposta aventi il domicilio fiscale fuori dalla Regione e per quelli stabiliti in altri Stati membri, i servizi considerati sono resi più onerosi di quelli forniti agli esercenti stabiliti nella Regione. Il costo supplementare per le operazioni di scalo a carico degli operatori aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e stabiliti in altri Stati membri crea un **vantaggio** per le imprese stabilite in Sardegna.

¹ Legge 11 maggio 2006, n. 4.

La Corte considera che la disparità di trattamento tra residenti e non residenti costituisce una restrizione alla libera circolazione poiché non vi è **alcuna obiettiva diversità di situazione** che possa giustificare la disparità di trattamento **fra le varie categorie di contribuenti**.

Il fatto che le persone soggette all'imposta in Sardegna contribuiscano, attraverso le loro imposte sui redditi, all'azione della Regione, quand'anche essa riguardasse la tutela dell'ambiente, è irrilevante, poiché l'imposta sullo scalo non ha la stessa natura e non persegue gli stessi obiettivi delle altre imposte corrisposte dai contribuenti sardi, che mirano a finanziare l'insieme delle azioni regionali. La tutela dell'ambiente non può quindi essere invocata per giustificare la disparità di trattamento degli esercenti aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, unici debitori dell'imposta. Gli aeromobili privati e le imbarcazioni costituiscono certamente una fonte di inquinamento, ma questo si produce indipendentemente dalla provenienza e dal domicilio fiscale dei loro esercenti. Gli aeromobili e le imbarcazioni tanto dei residenti quanto dei non residenti contribuiscono allo stesso modo al degrado dell'ambiente.

Peraltro, l'imposta regionale sullo scalo non persegue gli stessi obiettivi delle imposte versate dai soggetti passivi residenti in Sardegna, le quali mirano ad alimentare in modo generale il bilancio pubblico della Regione. Il non assoggettamento dei residenti non può quindi essere considerato come una compensazione delle altre imposte cui essi sono soggetti e non può essere giustificato da motivi relativi alla coerenza del sistema fiscale della stessa Regione.

La violazione dei principi della libera concorrenza.

La Corte ricorda che la qualificazione di una misura come aiuto presuppone che sia soddisfatto ciascuno dei quattro criteri cumulativi: deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero *effettuato mediante risorse statali*, che possa *incidere sugli scambi tra gli Stati membri*, che conceda un *vantaggio* al suo beneficiario e falsi o minacci di falsare la *concorrenza*.

Secondo la Corte, è pacifico che **l'imposta riguarda gli scambi tra gli Stati membri** (poiché incide sui servizi forniti in occasione dello scalo degli aeromobili e delle imbarcazioni e riguarda il commercio intracomunitario) e **che essa può falsare la concorrenza** (poiché attribuisce un vantaggio economico agli operatori stabiliti in Sardegna). Inoltre, la legge tributaria regionale che accorda a talune imprese il non assoggettamento all'imposta costituisce una **rinuncia della Regione al gettito fiscale** che essa avrebbe potuto di regola riscuotere. Infine, l'imposta conferisce un **vantaggio tributario di natura selettiva alle sole imprese stabilite sul territorio regionale** rispetto a quelle che non vi hanno il domicilio fiscale, fermo restando che queste due categorie di imprese si trovano in una situazione fattuale e giuridica paragonabile al momento in cui esse fruiscono dei servizi di scalo in Sardegna.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto comunitario o alla validità di un atto comunitario. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un identico problema.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582